



Patto parasociale di preventiva consultazione

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
Via Nazionale n. 91
00184 Roma

Milano, 23 aprile 2015

Unisco alla presente le osservazioni del PATTO PER LA BPM per la consultazione relativa al documento "Disposizioni di Vigilanza Banca Popolari".

Gradite i miei più cordiali saluti.

Luigi Colombo
Presidente del Consiglio di Direzione


All.: c.s.



Patto parasociale di preventiva consultazione

I sottoscritti componenti il Consiglio di Direzione del “Patto per la BPM”, costituitosi nello scorso mese di febbraio 2015 per iniziativa di un gruppo di piccoli soci-azionisti, esprimendo la posizione degli aderenti allo stesso, formulano i seguenti commenti al documento per la consultazione “Disposizioni di Vigilanza – Banche Popolari” .

Per meglio illustrare le nostre considerazioni iniziamo soffermandoci sul seguente passaggio del paragrafo II.1 del Documento in esame nel quale si ricostruisce la volontà del Legislatore della riforma delle banche popolari, contenuta nel decreto legge 24 gennaio 2015 n.3 convertito nella legge 24 marzo 2015 n. 33 affermandosi che *“L’obiettivo della riforma è di riservare il modello di banca popolare a soggetti che svolgono l’attività bancaria entro limiti compatibili con la struttura cooperativa della società; la ratio sottesa alla legge, infatti è che il modello di banca popolare, per le sue caratteristiche di assetto proprietario e governance (limiti al possesso azionario, voto capitario), è inadeguato per l’esercizio dell’impresa bancaria di grandi dimensioni”*:

A parere dello scrivente Patto è necessario che alcune peculiarità che le banche popolari, anche quelle di maggiori dimensioni, hanno preservato e che ancora le caratterizza, quali la vicinanza alla clientela medio-piccola e la particolare attenzione al territorio, meritano di essere preservate. La mera trasformazione in una società per azioni, che non tenesse conto di questa dimensione rischierebbe di annullare una modalità di approccio al mercato che privilegierebbe una categoria di stakeholders (quella degli azionisti) rispetto a tutte le altre (clientela, mondo del lavoro etc.).

Non è questa la sede nella quale entrare nel merito di una valutazione della efficienza dimostrata dalle banche popolari nei diversi contesti nazionali europei, dovendoci limitare a prendere atto della volontà del nostro legislatore, dandole quell’interpretazione che risulta più coerente e conforme all’interesse della collettività.

Assumendo questa prospettiva riteniamo che si possa dare vita a un assetto societario e statutario delle banche popolari che configuri, nel rispetto dello spirito e della lettera della legge, una società



Patto parasociale di preventiva consultazione

per azioni con caratteristiche di public company, vicina alle esigenze del territorio, attenta alla valorizzazione e alla partecipazione della componente rappresentata dal mondo del lavoro, nella sua accezioni più comprensiva, nella quale i piccoli azionisti-soci continuino ad avere un ruolo significativo nella vita della banca.

Ritiene, in altri termini, il patto che il rispetto della legge di riforma sia pienamente compatibile con un modello di assetto proprietario e di governance che faccia propri gli spetti fondanti più significativi e tuttora attuali del patrimonio valoriale dell'esperienza delle banche popolari, rinunciando a ciò che risulta inefficiente o superato in considerazione dell'attuale e prospettica situazione sociale ed economico-finanziaria.

Premesse queste considerazioni, necessarie, a giudizio del Patto, per meglio comprenderne gli argomenti, vale la pena soffermarsi sull'argomento trattato al punto 2 del Documento di consultazione e relativo al diritto al rimborso delle azioni che può essere, dice la legge, limitato *"secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia"*, ricorrendo determinate condizioni disciplinate dall'introdotta comma 2-ter del decreto legislativo 1° settembre 1933 n. 385 *"nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio"*

Intervenendo con una Interpretazione della norma il documento afferma che *"Si prevede che il rimborso possa essere limitato o differito, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, sulla base della valutazione della situazione finanziaria, di liquidità e solvibilità della banca e dei ratios patrimoniali (CET1, Tier 1 e total capital)"*.

Ritiene il patto che la disposizione legislativa, avente carattere chiaramente eccezionale, debba interpretarsi a tutela dei piccoli soci-azionisti e formare oggetto di applicazione restrittiva e quindi debba essere lasciato lo spazio meno ampio possibile alla limitazione quantitativa al diritto al rimborso introducendo un limite percentuale minimo del valore del diritto calcolato a norma di C.C.(non meno del



Patto parasociale di preventiva consultazione

80%) e debba essere fissato un termine finale tassativo, non superiore ai 2 anni, al possibile differimento dello stesso.

Solo questa impostazione, applicabile quanto meno nel caso di recesso a seguito delle trasformazioni delle "popolari" se non in via generale, è compatibile, a giudizio del patto, con il dichiarato obiettivo della legge di riforma delle banche popolari di renderle ancora più forti, competitive e redditizie e quindi, logicamente, aliene a ogni timore che i soci possano recedere a seguito di un'operazione di trasformazione, che dovrebbe essere vista con favore, secondo il Legislatore.

Milano, 23 aprile 2015

Consiglio di Direzione "Patto per la BPM"

Luigi Colombo	Presidente
Alessandro Antoniazzi	Vice Presidente
Edoardo Dorenti	Segretario
Claudio Casaletti	
Sergio Morelli	